



Tribunale per i Minorenni di Trento

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di :

| | |
|-------------------|--------------|
| Dr G. Spadaro | Presidente |
| Dr G. Pietrapiana | Giudice rel. |
| Dr.sa E. Piccoli | Giudice on. |
| Dr G. Meggetto | Giudice on. |

Visti gli atti del procedimento n. 200/20 VG relativo ai minori e nati in
 Albania rispettivamente P. e il
 ha emesso il seguente:

DECRETO

Visto il ricorso presentato il 12.10.2020 dall'Avv. Irisa Kulja nell'interesse della madre signora
 , nata in Albania il con cui la ricorrente chiede che il TM autorizzi la propria
 permanenza in Italia ai sensi dell'art. 31, comma III, D. Lgs. 286/1998;

Esaminata la documentazione allegata al ricorso;

Acquisite in data 16.10.2020 le informazioni richieste alla Questura di Trento circa la posizione
 amministrativa della ricorrente, da cui risulta che ella ha fatto ingresso in Italia nel giugno 2019 (insieme con
 i due figli), senza mai avanzare richiesta di permesso di soggiorno; che il marito sig. , padre
 dei minori, è in possesso di permesso per motivi di famiglia, rilasciato il 20.5.2019 e con scadenza al
 20.5.2021, in quanto stabilitosi presso la sorella sig.ra : naturalizzata italiana; negativo agli
 archivi di polizia;

Ricevute in data 11.12.2020 le informazioni del servizio sociale della Comunità della Val di Non circa
 l'attuale situazione socio-familiare dei minori e dei genitori;

Acquisito in data 21.1.2021 il parere del PMM, che conclude per il rigetto del ricorso, argomentando che
 dagli atti risulta che la ricorrente ha appunto fatto ingresso in Italia già nel giugno 2019 senza mai avanzare
 richiesta di permesso di soggiorno e che nel ricorso vengono indicati in modo del tutto generico i motivi di
 grave pregiudizio che potrebbero derivare ai minori dall'allontanamento della madre, tenuto conto che sul
 ricorrente incombe l'onere di allegazione di tale specifica situazione di pregiudizio (come affermato da Cass.
 Sez VI, ord. N. 773 del 16.1.2020).

Il Collegio ritiene all'esito che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Va premesso in diritto che per l'articolo 31, terzo comma del TUI ed in particolare per la consistenza dei "gravi motivi" richiesti dalla norma, non può più valere l'orientamento restrittivo, fondato su una interpretazione più letterale, dopo le pronunce delle S.U. della Cassazione che hanno sancito la prevalenza del c.d. orientamento estensivo.

Infatti con la fondamentale *sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, le Sezioni Unite* (come da esse di recente ribadito con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019) hanno definitivamente statuito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali, strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.

Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate, che non possono essere catalogate preventivamente.

La valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve quindi essere fondata su di un *giudizio prognostico ma ancorato a determinati criteri oggettivi quali*, come indicato anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità successiva alle cit. S.U. [cfr. ad es. Cass. 20 luglio 2015 n. 15191; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1824; Cass. 5 marzo 2018 n. 5084]:

a) l'età del minore, con particolare attenzione ai minori di tenera età o in età prescolare; b) le sue condizioni di salute psico-fisica; c) la effettiva qualità del rapporto con i genitori richiedenti; d) il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare, nei suoi vari aspetti: radicamento sociale del nucleo, quello scolastico del minore, quello lavorativo dei genitori ecc; la situazione abitativa degli stessi; e) le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi senza il figlio (che da esempio rimanga presso un parente in Italia), oppure in caso di rimpatrio di un solo genitore, laddove il minore rimanga con quello già regolarmente soggiornante in Italia; f) la situazione socio-politica del paese di origine ove il minore dovrebbe fare ritorno; g) la presenza o meno di validi riferimenti parentali nel paese di origine h) qualsiasi altra variabile, che consenta di comprendere quale sarà il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito della espulsione dei genitori [cfr. Cass. Sez. I, n. 7516 del 31.3.2011].

Ciò premesso in diritto, va rilevato che il Servizio sociale nella relazione acquisita riferisce, oltre a quanto già risultante dalla documentazione allegata al ricorso e dalle notizie della Questura:

che la ricorrente vive insieme con il marito e i due figli presso il nucleo familiare della sorella del marito, la sig.ra _____, come detto cittadina italiana (del nucleo fanno parte anche il marito e i tre figli di questa);

che l'appartamento, collocato nel centro del paese di Fondo, è di proprietà della sig.ra _____ è ampio oltre 130 mq ed è dotato di 4 stanze da letto, pertanto idoneo ad accogliere entrambi i nuclei familiari;

che il marito sig. _____, lavora con contratto a tempo indeterminato come unico dipendente di una ditta di muratori; la moglie è in possesso di Diploma di Laurea in economia conseguito in Albania ed ha dichiarato l'intenzione di ricercare un lavoro appena in regola con i documenti;

che i figli _____ e _____, rispettivamente di 10 e 8 anni, sono iscritti all'anagrafe sanitaria e frequentano regolarmente la scuola (terza e quarta elementare con sede a Fondo);

che la procedura per il ricongiungimento familiare con il marito non aveva avuto esito positivo, in quanto il datore di lavoro aveva trasmesso in ritardo la relativa documentazione.

Alla luce di tali elementi di fatto, ritiene il Collegio che l'interruzione della continuità relazionale con la madre sarebbe certamente idonea a produrre un pregiudizio irreparabile sull'equilibrio psicofisico dei minori, rappresentando ella figura centrale nella vita del nucleo necessaria a garantire la serena crescita dei minori.

Essendo il padre già titolare di permesso di soggiorno (come detto per motivi di famiglia, in quanto fratello di cittadina italiana convivente, e con scadenza al 20.5.2021), la concessione della autorizzazione alla madre ai sensi dell'art. 31 TUI consente infatti di garantire in concreto ai minori il fondamentale diritto alla bi-genitorialità, che sarebbe palesemente violato in caso di allontanamento della madre dal nostro territorio (ipotizzando che i minori rimangano con il padre, alla luce del divieto di espulsione dei minori previsto dall'art. 19 co. 2 del TUI).

Parimenti, non può ritenersi conforme alla *ratio* della legge negare l'autorizzazione richiesta con la conseguenza di determinare un ri-trasferimento dell'intero nucleo in Albania, in considerazione del danno conseguente all'allontanamento dall'attuale contesto ambientale e sociale, pur non potendosi ancora parlare di vero e proprio radicamento, in quanto molto recente (coincidente con l'ingresso in Italia dei minori insieme con la madre nel giugno 2019), ma deve sottolinearsi il buon inserimento scolastico dei minori, il consolidato rapporto con la zia e i cugini conviventi nella stessa abitazione, il valido inserimento lavorativo del padre in Italia.

Né può valere come motivo di rigetto quanto indicato dal PM, ossia un mancato adempimento da parte della ricorrente dell'onere di allegazione della specifica situazione di pregiudizio per i minori, essendo questa tratteggiata nella prima parte del ricorso [pagg. 1-3] e comunque potendo essere integrata dal TM con le successive informazioni acquisite nel corso della istruttoria.

Nel caso di specie quindi le ragioni esposte dalla ricorrente al fine di ottenere il permesso invocato sono tali da essere qualificate come *gravi motivi* richiesti dalla norma dell'art. 31 cit., per la congrua durata di 2 anni;

PQM

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conforme parere del P.M.;

DISPONE


L'autorizzazione alla permanenza in Italia della ricorrente per 2 anni dal presente decreto

Si comunichi alla ricorrente, all'Ufficio Stranieri della Questura, al SST.

Così deciso in Trento il 2.2.2021

Il Giudice est.

(Dott. G. Pietrapiana)



Il Presidente

(Dott. G. Spadaro)

